



**CONTRIBUTO
UNIFICATO**

Corte d'Appello di Roma

SEZIONE 02

R.G: 2961/2017

All'udienza collegiale del giorno **20/06/2018** ore **12:30**

PRESIDENTE Dr. NORELLI EMILIO

Relatore

Giudice/Consigliere Dr. TILOCCA ALBERTO

Giudice/Consigliere Dr. MARINI ASSUNTA

Con l'assistenza del cancelliere sottoscritto
e del P.M. Dr.

**Preliminarmente il Presidente
sostituisce quale relatore della**

causa al G.R. Dr.

Il G.R. Dr.

Cronologico n.

Camera Cons. del

Chiamata la causa

Attore principale

PARTITO DEMOCRATICO FEDERAZIONE DI ROMA

Avv. PILLITU ALESSANDRO

presente

Convenuto principale

RICCI GIANCARLO

Avv. PELLEGRINO LISE ANTONIO

Avv. FALCONE ANNA

} presente Avv. Pellegrino Lise

Convenuto (altro)

ZUCARO ANTONIO

Avv. PELLEGRINO LISE ANTONIO

Avv. FALCONE ANNA

Convenuto (altro)

LEOPARDI RICCARDO

Avv. PELLEGRINO LISE ANTONIO

Avv. FALCONE ANNA

Convenuto (altro)

SORTI PIERLUIGI

Avv. PELLEGRINO LISE ANTONIO

Avv. FALCONE ANNA

*La Corte invita i difensori a discutere in ordine
all'eccezione pregiudiziale relativa alla tempestività
dell'appello.*

*L'Avv. Pellegrino depone note con allegato Tesserè
di iscrizione al Partito democratico di Roma Sei*

Sig.ri GIANCARLO Ricci, FREDERICA SORBA, RICCARDO
Leopardi.

La Corte decide e fine udienza.


La Corte si ritira in Camera di Consiglio alle ore 13:15
Alle ore 15:53 la Corte, all'esito della Camera di Consiglio,
dà lettura integrale sentenza ex-art. 281 ~~sexies~~ c.p.c..

IL CANCELLIERE

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
D.ssa Federica Giglio



IL PRESIDENTE



**CONTRIBUTO
UNIFICATO**

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE**

composta dai magistrati
dott. Emilio Norelli – Presidente relatore,
dott. Alberto Tilocca – Consigliere,
dott.ssa Assunta Marini – Consigliere,
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2961 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2017, passata in decisione all'udienza del 20 giugno 2018, vertente tra

Partito Democratico Federazione di Roma, corrente in Roma alla Via degli Scialoja n. 6 (C.F. 97488830585), in persona del proprio tesoriere - l.r.p.t., sig. Carlo Cotticelli (C.F. CTT CRL 70C22 G569C), elett.te dom.to in Roma, alla Via Anastasio II n. 442, presso lo studio dell'avv. Alessandro Pillitu (PLL LSN 78C22 A952S), dal quale è rappresentato e difeso giusta delega in calce all'atto di appello, e che dichiara di voler ricevere le comunicazioni inerenti il presente procedimento via fax al n. 06/39720971 ovvero all'indirizzo pec alessandropillitu@ordineavvocatiroma.org – APPELLANTE

e

GIANCARLO RICCI, cod. fisc. RCCGCR44M17H501I, nato a Roma il 17.8.1944 e ivi residente alla via Mar della Cina n. 257, ANTONIO ZUCARO, cod. fisc. ZCRNTN47P06B715J, nato a Capua (CE) il 6.9.1947 e residente in Roma alla via Bergeggi n. 5, RICCARDO LEOPARDI, cod. fisc. LPRRCR47T24E900D, nato a Manziana (RM) il 24.12.1947 e residente in Roma alla via Carlo De Marchesetti n. 92, PIERLUIGI SORTI, cod. fisc. SRTPLG33B22A794Q, nato a Bergamo il 22.2.1933 e residente in Roma alla via di Porta Castello n. 13, rappresentanti e difesi - unitamente e disgiuntamente - dall'avv. Anna FALCONE (cod. fisc. FLCNNA71S70D086X) e dall'avv. Antonio PELLEGRINO - LISE (cod. fisc. PLLNTN78B06H501O), elettivamente domiciliati presso lo studio del primo sito in Roma, viale G. Mazzini n. 55, in virtù di procura in calce alla comparsa di risposta ex art. 83 c.p.c., che dichiarano di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria all'indirizzo di posta elettronica certificata annafalcone@ordineavvocatiroma.org e antoniopellegrinolise@ordineavvocatiroma.org oppure al numero di fax 06.3240671 – APPELLATI

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato a mezzo posta elettronica certificata il giorno 20-4-2017, ore 23:11:33 (ricevuta di accettazione) 23:11:33 (ricevuta di avvenuta consegna), il Partito Democratico Federazione di Roma ha proposto appello avverso la sentenza n. 5473/2017 del Tribunale ordinario di Roma pubblicata in

CORTE DI APPELLO DI ROMA

data 20-3-2017, resa nella causa di primo grado promossa da Giancarlo Ricci e Antonio Zucaro, nei confronti del predetto partito appellante, con l'intervento di Riccardo Leopardi e Pierluigi Sorti.

L'adito Tribunale con detta sentenza ha così deciso: «annulla la deliberazione adottata dalla Direzione del Partito Democratico Federazione di Roma all'adunanza dell'11 giugno 2015; condanna la Direzione del Partito Democratico Federazione di Roma alla rifusione, in favore degli attori e degli intervenuti, delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 18.824,00 – di cui euro 824,00 per spese vive ed euro 12.000,00 per compensi professionali – oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge».

Con l'atto di appello il Partito Democratico Federazione di Roma ha formulato le seguenti conclusioni: «In via preliminare, dichiarare cessata la materia del contendere, avendo i sig.ri Zucaro, Ricci e Leopardi perso, già nelle more del procedimento n. R.G. 54490/2015, la qualifica e la qualità di iscritti del Partito Democratico Federazione di Roma. Sempre in via preliminare, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiarare la carenza di interesse, ovvero la carenza di legittimazione attiva dei sig.ri Sorti e Leopardi, non avendo questi ultimi, dimostrato alcuna concreta lesione dei propri diritti soggettivi derivanti dalla delibera impugnata. Nel merito, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiarare l'infondatezza, in fatto ed in diritto, dell'azione proposta dai sig.ri Ricci e Zucaro e, per l'effetto, delle domande proposte dagli interventori Sorti e Leopardi, per le ragioni esposte in narrativa. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio».

Gli appellati Giancarlo Ricci, Antonio Zucaro, Riccardo Leopardi e Pierluigi Sorti, costituitisi con comparsa di risposta depositata in data 24-10-2017, hanno resistito all'impugnazione e hanno chiesto che sia dichiarata inammissibile, perché tardivamente proposta, ovvero rigettata, perché infondata, col favore delle spese di lite.

All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni e discusso oralmente la causa, riportandosi ai rispettivi scritti.

L'appello è inammissibile.

La sentenza impugnata è stata notificata, a mezzo posta elettronica certificata, in data 21-3-2017; l'atto di citazione in appello è stato notificato a mezzo posta elettronica certificata il giorno 20-4-2017, ore 23:11:33 (ricevuta di accettazione) 23:11:33 (ricevuta di avvenuta consegna).

Sulla base del combinato disposto dell'art. 147 c.p.c. e dell'art. 45 bis del d.l. 24-6-2012, n. 90, conv. con modifiche dalla legge 17-12-2012, n. 221, che ha introdotto l'art. 16-*septies*, se la spedizione della notifica effettuata a mezzo posta elettronica certificata è stata eseguita oltre le ore 21, la notifica si considera perfezionata alle sette del giorno successivo.

Nella specie la notifica dell'atto di appello è avvenuta il giorno 20-4-2017, trentesimo giorno dalla notificazione della sentenza, ossia ultimo giorno utile, ma dopo le ore 21, per cui, dovendosi considerare perfezionata alle ore sette del giorno successivo, dunque a termine ormai decorso, l'impugnazione deve ritenersi tardivamente proposta.

Al riguardo Cass. 21-9-2017, n. 21915, ha statuito: «Il principio della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e il destinatario - che trova fondamento nell'esigenza di non far ricadere sul notificante incolpevole le conse-

CORTE DI APPELLO DI ROMA

guenze negative del ritardo nel compimento di attività del procedimento notificatorio sottratte al suo controllo - non trova applicazione in riferimento al disposto dell'art. 147 c.p.c., espressamente richiamato, per le notificazioni eseguite con modalità telematica, dall'art. 16-septies del d.l. n. 179 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 221 del 2012, atteso che questa norma, nel prevedere che le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21, ha inteso disciplinare espressamente i tempi per il corretto ed efficace svolgimento dell'attività notificatoria a tutela del diverso interesse di non costringere i professionisti alla continua verifica, a qualsiasi ora del giorno e della notte, dell'arrivo di atti processuali. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione, notificato dal difensore, a mezzo di posta elettronica certificata, alle 23.47 dell'ultimo giorno utile, sul rilievo che, ai sensi del predetto art. 16-septies del d.l. n. 179 del 2012, le notificazioni effettuate dopo le 21 debbono ritenersi perfezionate alle ore 7 del giorno successivo e che non era ipotizzabile la scissione degli effetti per il notificato e il notificante, in quanto quest'ultimo aveva iniziato a compiere l'attività notificatoria quando il margine di tempo a sua disposizione si era già consumato)». In senso conf., Cass. 4-5-2016, n. 8886: «L'art. 16-septies del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 221 del 2012, non prevede la scissione tra il momento di perfezionamento della notifica per il notificante ed il tempo di perfezionamento della notifica per il destinatario, espressamente disposta, invece, ad altri fini, dall'art. 16 quater dello stesso d.l. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto quindi tardiva la notifica del ricorso per cassazione affermando che si era perfezionata, sia per il notificante che per il notificato, il giorno successivo a quello di scadenza del termine per l'impugnazione, poiché eseguita dopo le ore 21 di quest'ultimo giorno)». Da ultimo Cass. 22-12-2017, n. 30766: «In tema di notificazione con modalità telematica, l'art. 16-septies del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. nella l. n. 221 del 2012, si interpreta nel senso che la notificazione richiesta, con rilascio della ricevuta di accettazione dopo le ore 21.00, ai sensi dell'art. 3-bis, comma 3, l. n. 53 del 1994, si perfeziona alle ore 7.00 del giorno successivo, secondo la chiara disposizione normativa, intesa a tutelare il diritto di difesa del destinatario della notifica senza condizionare irragionevolmente quello del mittente». Pertanto, l'appello va dichiarato inammissibile. Resta assorbita ogni altra questione.

Le spese processuali del presente grado seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo ai sensi del DM n. 55/2014 (valore della causa: indeterminabile, tabella 12, 4° scaglione, compensi ridotti del 50% ex art. 4, comma 1, DM citato. in considerazione dell'unica questione trattata, con aumenti ex art. 4, comma 2, stesso DM).

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002, venendo a dichiararsi inammissibile l'impugnazione, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per cui la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bis, stesso art. 13.

P.Q.M.


La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Partito Democratico Federazione di Roma, con atto di citazione notificato in data 21-4-2017, nei confronti di Giancarlo Ricci, Antonio Zucaro, Riccardo Leopardi e Pierluigi

CORTE DI APPELLO DI ROMA

Sorti, contro la sentenza n. 5473/2017 del Tribunale ordinario di Roma pubblicata in data 20-3-20174 e notificata in data 21-3-2017, così provvede:

- a) dichiara inammissibile l'appello;
 - b) condanna Partito Democratico Federazione di Roma a rimborsare a Giancarlo Ricci, Antonio Zucaro, Riccardo Leopardi e Pierluigi Sorti le spese processuali del grado, che liquida in euro 9.039,25, oltre a rimborso forfettario (15%), IVA e CPA nella misura di legge;
 - c) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002 a carico di Partito Democratico Federazione di Roma.
- Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 20 giugno 2018.

Il Presidente est.
Dott. Emilio Norelli



Depositato in Udienza



Roma, li **20 GIU. 2018**
L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
D.ssa Federica Giglio

